

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

4/2020

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervé Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili).

Il testo completo della licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2020, p. 5 ss.

FASCICOLI ISCRITTI EX ART. 11 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE: APPUNTI IN MATERIA DI INDAGINI

di Antonio Carchietti

SOMMARIO: 1. Premessa: il magistrato davanti a sé stesso. – 2. Le modalità di iscrizione e di trattazione. – 3. L'archiviazione del "modello 45". – 4. L'iscrizione del magistrato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e le tematiche inerenti alla competenza. – 5. L'archiviazione del modello 21 senza attività di indagine. – 6. L'acquisizione di documenti e atti (di altri procedimenti). – 7. L'interrogatorio dell'indagato. – 8. La tutela del magistrato persona offesa: buone prassi degli Uffici ... e della persona offesa. – 9. Quando la gravità degli indizi "spariglia le carte": l'indagine sul cd. Sistema Siracusa. – 10. Il confronto.

1. Premessa: il magistrato davanti a sé stesso.

Il Pubblico Ministero che si occupi dei fascicoli iscritti, presso il proprio Ufficio, ai sensi dell'art. 11 c.p.p.¹, sa – dopo qualche anno di esperienza settoriale – che una nuova assegnazione in tale contesto non è mai un episodio sottovalutabile.

Di più: sa che il primo contatto con il procedimento sconta, non di rado, una discrasia tra forma e sostanza.

Se da un lato, infatti, tutto ciò che si traduce nella valutazione del comportamento di un magistrato assume una delicatezza peculiare, dall'altro lato l'iscrizione del procedimento – secondo quella che è una diffusa prassi – avviene ordinariamente, nella fase originaria e genetica, a "modello 45" (fatti non costituenti reato).

Entrambi i profili – delicatezza e modalità di iscrizione – meritano qualche ulteriore cenno.

In un organismo, la patologia che investe un singolo organo interessa, con effetti perniciosi, tutto il corpo. Così, il reato commesso dal singolo magistrato non discredita

¹ «Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1».

il solo magistrato. Produce effetti deleteri a danno di tutta la magistratura e dell'esercizio di quel "potere diffuso" che fa capo al singolo magistrato. E' ben vero che l'esercizio della giurisdizione non si radica nel consenso dei cittadini. Ma è altrettanto vero che nessun sistema costituzionale è al riparo da insidie interne ed esterne quando si assista ad uno scadimento dell'autorevolezza dei suoi rappresentanti. Autorevolezza, si è detto: e non autorità. Quest'ultima appartiene alla dimensione dell'*avere*, ed è propria anche di chi fa schermo alla propria inettitudine con la toga che indossa. L'autorevolezza appartiene, al contrario, alla dimensione dell'*essere*, e promana soltanto dal retto agire, dalla virtù personale, dall'adeguatezza dei modi, dall'onestà (anzi: dalla irreprensibilità) dei contegni. Il reato commesso dal magistrato, nell'esercizio delle sue funzioni, mina l'autorevolezza della magistratura tutta, poiché crea una crepa in un organo che deve erigere mura invalicabili contro l'aggressione mossa da logiche estranee alla motivazione giuridica dei provvedimenti. L'imputato, la parte civile, l'indagato, il cittadino, potranno maturare il convincimento che dietro la sentenza di condanna, dietro l'assoluzione, dietro l'esercizio dell'azione penale o dietro qualsivoglia determinazione giudiziaria vi sia una spiegazione parallela e patologica. Ecco un primo profilo di palese delicatezza: è la funzione del magistrato che, per prima, invoca tutela da chi abbia gravemente violato il proprio giuramento, ed abbia insidiato l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tutta.

Ma tale evidenza determina anche la necessità di sanzionare chi instauri procedimenti penali nei confronti di magistrati con intenti calunniosi. Il calunniatore – non di rado, mosso dal bieco intento di difendersi "dal" processo – crea artificiosamente i presupposti per far apparire ciò che non è, accusando un magistrato di reati pur sapendolo innocente. Tale accusa, per quanto infondata, se resa con modalità idonee ad ingannare, a condizionare il cittadino, a pervenire alla sua attenzione con forme sloganistiche, conduce – in forma subdola – verso la medesima insidia, per la magistratura tutta, di un progressivo scadimento di autorevolezza. La calunnia è un reato perseguibile d'ufficio, e il pubblico ministero che rilevi la natura calunniosa di un esposto nei confronti di un collega (di altro Distretto) ha il dovere primario di non dimenticarlo. Inutile negarselo: procedere – nei confronti dell'originaria "persona offesa" – per il reato di calunnia è una decisione foriera di conseguenze, di frequente, facilmente pronosticabili, laddove tale "persona offesa" manifesti tratti fenotipici del "denunciante seriale" o sia nelle condizioni di influenzare la pubblica opinione. Il pubblico ministero che effettuerà la doverosa iscrizione, verrà – con ogni probabilità – denunciato a propria volta. Ma avrà fatto ciò che deve.

Delicato è rapportarsi, in ogni caso, con un procedimento iscritto *ex art. 11 c.p.p.* anche nella quotidianità valutativa.

Il magistrato del pubblico ministero vaglia il comportamento di un collega, e deve pertanto elaborare dei più solidi presidi per anteporre il vaglio tecnico alla immedesimazione nell'indagato (con il quale condivide un lavoro complesso, delle condizioni di lavoro verosimilmente problematiche, delle criticità operative tristemente uniformi) o, al contrario, alla condanna fondata sull'eventuale pregiudizio negativo (la cui genesi può radicarsi anche nelle più banali e deplorevoli deviazioni soggettive ed emotive).

2. Le modalità di iscrizione e di trattazione.

Il giuoco – terribilmente serio – al quale si è fatto cenno si svolge, spesso, nel contesto di un procedimento iscritto (con forme apparentemente, per così dire, innocue) a “modello 45”.

Il registro concernente i “fatti non costituenti reato” non è menzionato espressamente nel codice di procedura penale, né all’interno delle disposizioni di attuazione. La fonte normativa di tale registro viene rinvenuta nel tenore dell’art. 109 disp. att. c.p.p., che prescrive alla segreteria della Procura della Repubblica di annotare “sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio”, e di sottoporre tali atti “immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”.

E’ il riferimento alla solo *eventuale* iscrizione nel registro delle notizie di reato che radica la legittimità del “modello 45”, concretamente istituito con l’entrata in vigore del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale (D. M. 334 del 1989, art. 2)².

Assumere come *eventuale* l’iscrizione di un atto nel registro delle notizie di reato, significa contemplare la possibilità che un dato atto – per quanto indirizzato alla Procura della Repubblica – non veicoli alcuna *notitia criminis*.

Da qui, l’esigenza di concepire un registro delle “non notizie di reato”.

Operazione logica, in astratto, comprensibile senza grosso sforzo. Ma foriera di complessità applicative di non poco conto, oggetto – anche a non irrilevanti distanze di tempo – di interventi chiarificatori da parte del Ministero della Giustizia mediante apposite circolari³.

Due temi si intrecciano: cosa debba intendersi per “non notizia di reato”; e se un esposto presentato nei confronti di un magistrato possa sempre meritare una originaria iscrizione, dettata dalla prassi, nell’ambito di un procedimento iscritto a “modello 45”.

Quanto al secondo tema, l’iscrizione di un esposto contro un magistrato non può fondarsi su regole operative diverse da quelle vevoli per qualsiasi altro atto. Eppure, lo si ribadisce, la prassi conduce – per lo più – verso l’iscrizione iniziale degli esposti contro i magistrati nel registro dei “fatti non costituenti reato”, soprattutto laddove tali esposti vengano presentati proprio presso la sede giudiziaria ove il magistrato presta servizio, e siano pertanto destinati all’immediata trasmissione all’indirizzo della Procura della Repubblica tabellarmente competente.

² Come evidenziato da P. TONINI, *Manuale di Procedura Penale*, Milano 2007, pag. 423, il “modello 45” viene contemplato anche dalla circolare num. 533 del 18 ottobre 1989 emanata dal Ministero di (Grazia e) Giustizia. Si legge in particolare: “... In esso verranno iscritti, con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti, o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.) ...”.

³ Oltre alla già richiamata circolare del 18.10.89 (cd. circolare Vassalli): circolari del 20.7.90; del 21.4.11; del 11.11.16.

Un riferimento esplicito ad una correlazione tra “modello 45” e procedimenti iscritti *ex art. 11 c.p.p.* lo si coglie esclusivamente nel tenore della circolare del Ministero della Giustizia del 21.4.11, laddove si annoverano tra le “non notizie di reato”, in una elencazione esemplificativa, anche “*gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati*”⁴.

Tale indicazione – soprattutto laddove equipara le *personalità dello Stato ai magistrati* – pare scontare una sorta di presunzione (verrebbe da dire, *juris tantum*) di infondatezza (o forse, più correttamente, di penale irrilevanza) dell’esposto *de quo*. Come a dire: le doglianze manifestate per iscritto nei confronti di un magistrato avrebbero la stessa conformazione e credibilità, al primo approccio, delle doglianze espresse contro il Presidente della Repubblica, o contro i ministri della Repubblica. Una conformazione non necessariamente priva di penale rilievo, ma dalla fondatezza insuscettibile, *ex se*, di favorevole pronostico. Poiché – in difetto di elementi circostanziati, univoci, estesi – non si vede per quale ragione una data autorità (come tale, impersonale, e destinata a curare interessi pubblici generali con modalità imparziali) debba orientare – con dolo – il proprio operato a danno di un singolo signor Rossi o ad indebito vantaggio di una singola signora Verdi.

L’argomento può persuadere, ma si deve confrontare con una prova di resistenza suscettibile – in linea teorica – di essere più agevolmente vinta, quando il referente dell’esposto sia un magistrato (piuttosto che un appartenente ad organi di governo o di alta rappresentanza). Il magistrato, infatti, esercita una funzione diffusa che lo porta ad una maggiore vicinanza geografica rispetto al conflitto di interessi vagliato ed alla persona dell’esponente. Vicinanza al bene della vita e (quando sussista) radicamento sul territorio costituiscono profili che possono scalfire quella sorta di presunzione di inconferenza della denuncia che pare permeare la circolare del 2011. Peraltro, il magistrato è titolare di attribuzioni in grado di incidere direttamente, e rapidamente, sui beni della vita: requisito che per lo più non connota chi sia titolare della funzione politica (come tale, di “mero” indirizzo).

Si richiamano frequentemente, nella prassi, ragioni di opportunità nell’iscrizione dell’esposto a “modello 45”, laddove l’esposto venga ricevuto da un Ufficio incompetente, poiché coincidente con quello presso il quale il magistrato presta servizio (o comunque ubicato nel medesimo Distretto di Corte d’Appello), e sia pertanto destinato alla successiva trasmissione all’indirizzo della Procura competente *ex art. 11 c.p.p.* La scelta dell’iscrizione nel novero dei “fatti non costituenti reato” avrebbe la funzione di consentire, all’Ufficio competente *ad quem*, la formazione autonoma dei più articolati e differenziati convincimenti.

Tale assunto è difficilmente sostenibile⁵. Le ragioni di opportunità, infatti, non possono prevalere sul retto (e rituale) operare, che impone un discernimento obiettivo tra ciò che è *notitia criminis* e ciò che non lo è.

⁴ Circolare in materia di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo, par. 8

⁵ Ancor più ove si consideri, come correttamente rammentato da F. ALVINO, D. PRETTI, *Le indagini preliminari*, Torino 2017, p. 46, che in ipotesi di trasmissione degli atti ad altro Ufficio per ragioni di competenza, il termine per l’effettuazione delle indagini decorre *ex novo* dal momento in cui il nome dell’indagato è iscritto

Per la medesima ragione – in una evidente inversione tra causa ed effetto – non possono invocarsi, a fondamento di scelte improntate ad opportunità, le ricadute disciplinari dell’iscrizione del magistrato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.⁶.

La posta in giuoco – se proprio di opportunità vuol parlarsi – non può peraltro sfuggire: il “modello 45” è suscettibile di archiviazione amministrativa (cd. “autoarchiviazione”⁷), senza che – per converso – sia previsto alcun provvedimento di archiviazione da parte del G.i.p.^{8 9}.

E’ necessario, pertanto, ricondurre il tema in esame ai suoi fisiologici confini¹⁰, che – peraltro – appaiono (lo si anticipa) ben adeguati a preservare valori quali l’autonomia del convincimento da parte dell’Ufficio competente, ed il “rigetto” immediato di esposti esclusivamente temerari (ovvero, *ictu oculi*, denotanti una situazione di difficoltà psicologica – quando non psichiatrica – in capo all’esponente).

Può parlarsi – in tutti i casi – di “fatto non costituente reato”¹¹ laddove la notizia, condotta all’attenzione della Procura della Repubblica, appaia:

- foriera di un fatto in realtà non descritto;
- foriera di un fatto descritto in termini irrimediabilmente confusi;
- foriera di un fatto palesemente frutto dell’immaginazione (quando non, dei vaneggiamenti) dell’esponente;
- foriera di un fatto che viene delineato compiutamente, ma che si palesa da subito non sussumibile – sin da come rappresentato – in alcuna fattispecie penale incriminatrice.

dalla Procura della Repubblica *ad quem*.

⁶ La circolare del CSM n. 13682 del 5.10.95 impone la trasmissione immediata e di iniziativa, all’indirizzo del CSM medesimo, del Ministro di Giustizia e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – salvo che sussistano specifiche esigenze di segretezza – di “notizia dei fatti in ordine ai quali è iniziata indagine preliminare nei confronti di un magistrato”.

⁷ La circolare del Ministero della Giustizia del 11.11.16 parla di “potere di destinazione”. Il potere di cd. autoarchiviazione è trattato in sintesi da F. MINISCI, C. CURRELLI, *Il pubblico ministero*, Milano 2011, pag. 58-59: si evidenzia come il provvedimento del pubblico ministero che disponga la messa agli atti dell’archivio dell’esposto iscritto al modello 45 non sia impugnabile neanche sotto il profilo dell’abnormità. Sul medesimo tema, L. GRILLI, *Le indagini preliminari della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, Lavis, 2012, p. 191 ss.; A. D’IPPOLITO e E. PISANELLO, *Rapporti tra Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria e difensore nelle indagini preliminari*, Milano 2013, p. 98.

⁸ Specificano ulteriormente F. MINISCI, C. CURRELLI, *op. cit.*, pag. 248 che, a fronte di una richiesta formulata dalla persona offesa *ex art.* 408 c.p.p., l’avviso concernente la richiesta di archiviazione non è dovuto laddove l’archiviazione medesima venga disposta con riferimento ad un procedimento iscritto a modello 45. Si tratta, d’altronde, di un provvedimento che non assume, in radice, la veste della richiesta, ma di una vera e propria determinazione conclusiva.

⁹ Al G.i.p., tuttavia, non è precluso in via assoluta un controllo sull’archiviazione amministrativa, per come si andrà di qui a poco a specificare – cfr. Cass. Pen., Sez. III, 55511/2018, che riconosce, a determinate condizioni, la facoltà in capo all’esponente di sollecitare il P. M. ad inviare gli atti all’esame del giudice per il controllo sull’infondatezza della *notitia criminis*.

¹⁰ Appare di particolare utilità, in tal senso, la direttiva della Procura della Repubblica di Roma del 2.10.17.

¹¹ Sul punto, A. LEOPIZZI, *Le indagini preliminari*, Milano 2017, pag. 196 ss.

Accolte tali premesse, ne consegue che troveranno congrua “cittadinanza” nel registro dei “fatti non costituenti reato” gli esposti (contro i magistrati, contro chicchessia) affetti da palesi ideazioni fantastiche, o da invincibile genericità.

Così varrà, ad esempio, per l’esposto presentato da chi si auto proclami presidente di associazioni inesistenti, o vittima di un rivelatorio sequestro di persona da parte degli alieni, o destinatario di pedinamenti da parte di entità del para-Stato (quando non di entità paranormali), ovvero richieda un interrogatorio telepatico a distanza.

Troveranno corretta sede a “modello 45” anche quegli esposti che scontino una marcata insufficienza descrittiva. Tuttavia, in tale caso, la Circolare del Ministero della Giustizia del 11.11.16 apre il campo all’espletamento di attività *strettamente finalizzate alle determinazioni sull’iscrizione*¹². Sono ammissibili, in altri termini, *le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti*. Non si tratta di atti di indagine, ma di atti tesi ad un approfondimento – a ben vedere – sulla correttezza dell’iscrizione (o, se si preferisce, sulla definitività dell’iscrizione a modello 45)¹³. Può ipotizzarsi, ad esempio, che un vaglio preliminare connotato da un liminare approfondimento consenta di colmare i profili genetici di complessiva genericità, e – ancor più – di munire di confini intellegibili una doglianza meramente accennata e dispersa in un coacervo di recriminazioni disarticolate; ovvero, conduca – a partire da un fatto connotato da esclusivo rilievo civilistico – verso circostanze (se del caso, sopravvenute) di penale rilevanza¹⁴.

In ogni caso, è pienamente rituale, in casi quali quelli descritti, il ricorso al “modello 45”.

Il p.m. titolare di un “modello 45” non potrà, in ogni caso, pregiudizialmente conferire a tali fascicoli un rilievo marginale o pronosticare superficialmente un esito scontato (nel senso dell’archiviazione amministrativa), e sarà chiamato a discernere tra i meri vaneggiamenti di persone affette da profili patologici, e le doglianze connotate da possibili difficoltà dell’esponente nell’uso della lingua italiana, ma non per questo prive di “rilievo sostanziale” meritevole di preliminare approfondimento.

Il discorso cambia completamente, laddove la denuncia nei confronti di un magistrato comunichi una *notitia criminis* a tutti gli effetti.

Se di notizia di reato si tratta, il ricorso al “modello 45” è senz’altro procedura scorretta, quali che ne siano le ragioni sottostanti. E si presta a critiche serrate. La veste conferita, scorrettamente, alla notizia di reato consente – ipoteticamente – di chiudere il

¹² Par. 11 del documento citato.

¹³ Per A. LEOPIZZI, *op. cit.*, pag. 418, “... si tratta in buona sostanza di raccolta di informazioni, soprattutto documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un’ipotesi di reato ...”.

¹⁴ La cd. circolare Vassalli (533 del 1989) chiarisce sul punto: “... Nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, prima che queste vengano disposte dovrà esse fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione ... della provenienza; ... Ad esempio, la trasmissione all’Ufficio della procura della Repubblica da parte del tribunale di una sentenza dichiarativa di fallimento (che costituisce adempimento imposto dalla legge) verrà annotata nel registro degli atti non costituenti notizia di reato; ove poi dalla lettura della relazione del curatore fallimentare nel frattempo richiesta (che non costituisce attività di indagine preliminare) il P.M. ritenga di ravvisare una ipotesi di reato, verrà disposta la iscrizione nel registro delle notizie di reato ...”.

procedimento con una mera “cestinazione”. Per converso, in una sorta di *escalation* di orrori procedurali, consente di sviluppare accertamenti di merito – sottoforma di apparenti approfondimenti preliminari – senza che inizino a decorrere i termini per le indagini previsti dagli artt. 405 e ss. c.p.p.¹⁵.

A fronte di una *notitia criminis* effettiva che coinvolga un magistrato, pertanto, le uniche opzioni possibili sono quelle relative all’iscrizione a “modello 21” (noti) ovvero a “modello 44” (ignoti).

E’ proprio questa alternativa che, tuttavia, deve essere sottolineata e condotta verso i corretti canoni.

Ed infatti, il ricorso al “modello 21” presuppone che il soggetto – nel caso di cui ci si occupa, il magistrato – cui il fatto viene attribuito sia in primo luogo *compiutamente generalizzato*.

Già tale requisito – nella prassi – veicola fisiologicamente la molta parte degli esposti nei confronti di magistrati nell’ambito dei “modelli 44”: le generalità complete della persona, infatti, richiedono la conoscenza formale di nome, cognome, luogo e data di nascita nonché indirizzo di residenza anagrafica. Non è un bizantinismo: ma il presidio indispensabile contro il rischio di omonimie. Ipotesi che può far sorridere *prima ed in astratto*: molto meno, quando vi si incappi *dopo ed in concreto*.

Laddove pertanto venga stigmatizzato il comportamento di un magistrato, ma non se ne indichino i dati sopra elencati, l’iscrizione corretta è a carico di ignoti.

Tale iscrizione sin da subito scongiurerà una trattazione “senza termine” della denuncia, e consentirà anche l’inoltro del procedimento – all’indirizzo della Procura della Repubblica competente – nel pieno rispetto delle attribuzioni valutative di quest’ultima.

Infatti, la Procura *ad quem* avrà l’obbligo di formalizzare un passaggio di modello, con iscrizione “a noti”, solo al ricorrere dell’ulteriore requisito uniformemente richiesto dalla Giurisprudenza di legittimità: ossia, laddove emergano a carico del magistrato degli *specifici elementi indizianti e non dei meri sospetti*¹⁶.

L’iscrizione del magistrato, pertanto, richiede la configurazione di tale presupposto di fatto che, a ben vedere, la giurisprudenza riesce a definire individuandone solamente i confini esterni. Sono richiesti elementi indizianti (individualizzanti), sufficientemente specifici da valicare il confine del mero sospetto. Ma, vi è da ritenere, non così specifici da dover assurgere ad indizi gravi, o precisi, o concordanti. Una zona intermedia che consenta di accantonare la mera illazione, la suggestione abduittiva, o la mera induzione non supportata da allegazioni; ma nella quale non potranno sottovalutarsi dati indiziarî embrionali, meritevoli di approfondimento¹⁷.

¹⁵ Il tema è affrontato da A. LEOPIZZI, *op. cit.*, pag. 724 ss.

¹⁶ Cass. Pen., Sez. I, 34637(2013; Cass. Pen., Sez. VI, 40791/2007; sul tema, F. MINISCI, C. CURRELLI, *op. cit.*, pag. 52 ss.

¹⁷ Secondo F. ALVINO, D. PRETTI, *Le indagini preliminari*, Torino 2017: “... L’iscrizione dell’indagato postula l’acquisizione di elementi di ‘una certa pregnanza’ quanto all’attribuibilità del fatto all’indagato, attinto da elementi responsabilizzanti obiettivi e non meramente congetturali ...”.

Così, non potrà rilevarsi un comportamento scorretto nella richiesta di archiviazione “a ignoti” formalizzata a fronte di doglianze fondate esclusivamente su ragionamenti soggettivi non muniti *in nuce* di riscontro, quando non su falsi sillogismi (quali, ad esempio, la induzione di patologie in un dato procedimento da una precedente condanna patita dal magistrato per un diverso fatto; la rappresentazione di ipotetici complotti radicati esclusivamente sul convincimento soggettivo dell’esponente o sulla errata valutazione di atti processuali in realtà fisiologici o comunque non conducenti).

Il passaggio a noti risulterà al contrario appropriato, e doveroso, laddove l’esposto allegghi apparenti “anomalie” che possano aver caratterizzato il processo decisionale del magistrato. E’ il caso di una lamentata determinazione in conflitto di interesse, o di un provvedimento che appaia – anche ad una prima analisi – come inusuale nella forma o viziato.

La Procura competente, pertanto, in casi del genere potrà e dovrà iscrivere immediatamente il magistrato nel registro degli indagati, dopo averne richiesto e conseguito le complete generalità.

Tale ultimo accertamento – lo si sottolinea – può essere effettuato dalla Polizia Giudiziaria mediante ricerche documentali, senza ricorrere ad una formale identificazione, che in questa fase appare una scelta errata: sia perché determina una *discovery* davvero troppo tempestiva (vanificando l’eventuale ricorso ad ulteriori mezzi di ricerca della prova), sia perché – per converso – sottopone il magistrato ad una inutile “frustrazione” (o se si preferisce, ad un costo personale davvero troppo elevato) in una fase nella quale l’ago della bilancia è ancora in perfetto equilibrio, e l’esposto potrebbe pertanto pur sempre rilevarsi – nella prosecuzione dell’attività di indagine – quale strumento utilizzato contro il magistrato per vendetta personale o per l’interesse criminale a paralizzarne (o comunque, a condizionarne) l’attività. Il pubblico ministero titolare del procedimento dovrà adottare, sul punto, deleghe molto chiare ed esplicite, disponendo che siano acquisite le generalità *complete* del magistrato *senza che si proceda, quantomeno “allo stato”, alla formale identificazione.*

3. L’archiviazione del “modello 45”.

La decisione di dare sede ad un’archiviazione amministrativa, a fronte di un esposto inidoneo ad assurgere a *notitia criminis*, non consente al magistrato procedente di addivenire, in ogni caso, a soluzioni argomentative meramente formali.

A quanto pare, il percorso logico del p.m. – e l’esposto da cui il procedimento muove – dovranno essere, sia pur sinteticamente, riportati nell’apparato motivazionale dell’autoarchiviazione.

A fronte di reiterate denunce da parte di un medesimo esponente in relazione a vicende assimilabili, risulta di non secondaria importanza, nel susseguirsi delle valutazioni da parte dei diversi pubblici ministeri titolari dei fascicoli, poter – in primo luogo – rinvenire agevolmente l’esistenza dei precedenti; e successivamente, poter comprendere le ragioni delle archiviazioni amministrative già disposte.

Sarà pertanto fondamentale che il provvedimento di archiviazione rechi un'indicazione chiara concernente l'autore dell'esposto, l'oggetto del medesimo ed i motivi per i quali si sia ritenuto di inquadrare l'esposto stesso nel novero delle ipotesi poc'anzi elencate, fisiologicamente riconducibili ad un procedimento iscritto a "modello 45".

Il buon operare del p.m. dovrebbe sempre condurlo verso una piana intellegibilità del suo provvedimento, e ciò a prescindere dai margini di accesso agli atti che l'Ufficio decida di riservare all'esponente, a fronte di un'iscrizione a "modello 45".

Anche sotto tale aspetto, oltretutto, una recente pronuncia della Suprema Corte¹⁸ sancisce la facoltà del ricorrente di richiedere – a determinate condizioni – il controllo giurisdizionale sull'autoarchiviazione. In particolare, l'esponente potrà – secondo tale arresto – "sollecitare il P. M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della *notitia criminis*". Ed anzi, un diniego del pubblico ministero, avente ad oggetto la richiesta trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, viene dalla Suprema Corte qualificato come atto abnorme. Il principio sin qui enunciato si fonda su un assunto secondo cui, se da un lato "*... la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro ...*", ciò comporta tuttavia che "*... il compimento di indagini, pur se a seguito dell'iscrizione del procedimento a mod. 45, impone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari per le sue valutazioni ...*".

In altri termini, la Suprema Corte aderisce ad una valutazione sostanzialista della gestione dei procedimenti di indagine¹⁹, e riconosce nel G.i.p. l'interlocutore necessario del pubblico ministero *laddove siano state svolte delle indagini* (che precedano le determinazioni finali del pubblico ministero), a prescindere dal registro adottato dall'Ufficio di Procura per l'iscrizione dell'esposto e l'emissione delle direttive di indagine.

Ad identica conclusione era pervenuta Cass. Pen., Sez. III, 3653/13, affermando come nel caso in esame "*... non risulta che il (omissis) abbia mai sollecitato il PM a inviare il fascicolo all'esame del giudice ai fini di un controllo sull'infondatezza della notizia di reato ... se invece l'esponente avesse formulato una tale richiesta e il PM avesse rifiutato la trasmissione degli atti al giudice, tale rifiuto, causando una stasi procedimentale, sarebbe stato provvedimento abnorme, in quanto tale ricorribile per cassazione ...*".

¹⁸ Cass. Pen., Sez. III, 55511/2018

¹⁹ Come evidenziato da A. LEOPIZZI, *op. cit.*, p. 725, tale valutazione si estende anche alla eventualità che sia il pubblico ministero ad investire spontaneamente il g.i.p. dell'archiviazione di un procedimento iscritto a modello 45: scelta irrituale, che tuttavia impone al g.i.p. di assumere una determinazione nel merito (dovendosi, al contrario, ritenere abnorme un eventuale "non luogo a provvedere"), proprio perché la richiesta del pubblico ministero dà sede ad una sostanziale ed implicita riconsiderazione dell'originaria iscrizione a modello 45. Il mancato aggiornamento di tale iscrizione – quale dato formale – è pertanto profilo che passa in secondo piano rispetto all'obbligo del giudice di valutare la legittimità (nel merito) della richiesta.

L'operatore deve pertanto confrontarsi con il convincimento dell'organo nomofilattico, e conseguentemente l'Ufficio di Procura dovrà prevedere – agli esclusivi fini sin qui illustrati – modalità di accesso al “modello 45” idonee allo scopo eventualmente perseguibile dall'esponente²⁰.

4. L'iscrizione del magistrato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e le tematiche inerenti alla competenza.

Ove sussistano i presupposti di legge, il pubblico ministero dovrà iscrivere *immediatamente* il nominativo del collega nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.²¹.

Sotto tale aspetto, nessuna garanzia è prevista per il magistrato da sottoporre ad indagini, né tantomeno – è davvero inutile dirlo – può essere introdotta da (illegittime) prassi, che altrimenti si porrebbero in contrasto con il dettato normativo dell'art. 335 c.p.p.²².

²⁰ Con apposita direttiva del Procuratore della Repubblica nr. 18 del 2019, la Procura della Repubblica di Messina ha regolamentato l'accesso ai “modelli 45” prevedendo quanto segue: “... *Nell'ipotesi di richiesta da parte dell'esponente di visione e/o richiesta di copia del fascicolo archiviato a Mod. 45 considerato che l'art. 116 c.p.p. prevede che “durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti”, disponendo altresì che “sulla richiesta provvede il pubblico ministero (nel corso delle indagini preliminari) o il Giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il Presidente del collegio o il Giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza”:*

per la mera visione e consultazione di fascicoli già definiti da parte degli esponenti non occorrerà la preventiva autorizzazione del magistrato, trattandosi di esercizio del diritto delle parti, mentre quanto alle istanze di terzi che dimostrino di averne interesse deve essere fatta salva, anche quanto a visione o consultazione, la valutazione del necessario contemperamento con il diritto alla privacy delle parti processuali e quindi l'istanza sarà sottoposta al P.M. titolare, A.G. competente;

La richiesta di copia di atti di fascicoli archiviati sarà sempre sottoposta ad autorizzazione del P.M. titolare ...”;

“...Le istanze in merito allo stato dei procedimenti in oggetto potranno essere presentate per iscritto esclusivamente a mezzo compilazione di apposito modulo predisposto dalla Segreteria Ufficio Locale, secondo le disposizioni attualmente in vigore.

Verrà utilizzata la procedura ex art. 335 c.p.p., in quanto le parti private che abbiano presentato denunce od esposti non hanno contezza della tipologia di registro nel quale detti atti siano stati iscritti.

Laddove risulti l'iscrizione a mod. 45, la medesima verrà regolarmente comunicata alla parte, previa autorizzazione del Pubblico Ministero titolare;

Nel caso in cui il procedimento sia stato inviato agli atti di archivio, se ne darà parimenti comunicazione, su richiesta della parte, secondo le disposizioni già impartite ...”

²¹ I profili di responsabilità disciplinare per la tardiva iscrizione sono menzionati – nell'ambito di una più ampia analisi sulla funzione del pubblico ministero in Italia ed in altri ordinamenti – da E. PRESTIANNI, *Il pubblico ministero italiano*, Roma 2019, pag. 123 ss.

²² Il progetto organizzativo adottato dalla Procura della Repubblica di Messina per gli anni 2018-2021, regola nel dettaglio la fase cruciale dell'iscrizione e delle successive comunicazioni: “... *Nel momento in cui già dal primo esame di un fascicolo appena pervenuto in ufficio emerge la necessità di ordinare la iscrizione di un magistrato a modello 21, è necessario (contestualmente a che il fascicolo sia eventualmente assegnato ad un sostituto Procuratore secondo le regole previste dal protocollo organizzativo) che venga predisposta una nota informativa per il Procuratore Generale che dovrà contenere l'enunciazione sintetica del fatto oltre che della norma di legge ipoteticamente violata; tale informativa dovrà essere sottoscritta dal Procuratore.*

All'atto dell'iscrizione, assumono piena valenza le problematiche concernenti l'effettiva operatività della competenza *ex art.* 11 c.p.p. in capo all'Ufficio di Procura che procede all'iscrizione. In altri termini, è questo il momento in cui l'Ufficio di Procura dovrà (e potrà) definitivamente comprendere se il criterio normato dall'art. 11 c.p.p. trovi, nel caso specifico, concreta applicabilità e se il procedimento risulti correttamente radicato sotto il profilo territoriale.

La competenza *de qua* è, d'altro canto, sia speciale che funzionale, cosicché nulla potrà dirsi sulla corretta applicazione del criterio finché non si abbia formale contezza del nominativo del magistrato sottoposto ad indagine (piuttosto che del magistrato qualificabile come – parimenti formale – persona offesa o danneggiata dal reato) e del Distretto di Corte d'Appello presso cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto.

Un'interlocuzione sulla competenza, che preceda l'iscrizione, è ipotizzabile – per la verità – anche laddove l'esposto, iscritto a modello 45 o a modello 44, prefiguri la responsabilità di un magistrato non compiutamente generalizzato, e venga trasmesso – senza ulteriori approfondimenti – dall'Ufficio di deposito (ricompreso nel Distretto ove il magistrato opera) all'Ufficio la cui competenza *ex art.* 11 c.p.p. possa prospettarsi. L'Ufficio *ad quem*, infatti, potrà *in nuce* ritenere insussistenti i – già richiamati – necessari specifici elementi indizianti a carico del magistrato (o, se si preferisce, potrà valutare come rilevabili, nei confronti del magistrato medesimo, dei meri sospetti), e pertanto escludere la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del magistrato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. A questo punto, ai sensi dell'art. 54 c.p.p., l'Ufficio di destinazione avrà a disposizione lo strumento del contrasto negativo. E' pur vero che una prassi operativa ispirata alla collaborazione tra gli Uffici – e non vietata da alcun articolo del codice di rito – conduce ordinariamente, in casi del genere, ad una restituzione degli atti all'indirizzo della Procura di provenienza, con l'invito a riconsiderare le originarie determinazioni in tema di competenza.

Nel caso in cui l'iscrizione a mod. 21 nasca dalla trasformazione di un fascicolo originariamente iscritto a mod. 44 o 45, costituisce onere del magistrato assegnatario (dopo essersi consultato con il Procuratore) predisporre la nota informativa da sottoporre alla firma del Procuratore della Repubblica ai fini del successivo inoltro al Procuratore Generale.

Nel caso in cui siano trascorsi tre mesi dalla data di iscrizione del nominativo del magistrato nel registro mod. 21 senza che il procedimento sia stato definito, il magistrato assegnatario del fascicolo, la cui segreteria deve tenere apposito scadenziario, ha l'obbligo di predisporre la nota informativa da sottoporre alla firma del Procuratore della Repubblica ai fini del successivo inoltro al Procuratore Generale.

Quando, a conclusione delle indagini, il sostituto titolare del procedimento a carico del magistrato decide di richiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio, alla nota informativa per il Procuratore generale deve essere allegata copia della richiesta del P.M.;

se dovesse essere effettuata richiesta di misura cautelare, l'obbligo della informazione deve essere assolto con le opportune cautele che saranno concordate dal Procuratore della Repubblica con il Procuratore generale volta per volta. Quando il procedimento viene definito (a seconda dei casi dal G.I.P./G.U.P. ovvero dal giudice del dibattimento) dal Giudice competente, alla nota informativa per il Procuratore Generale devono essere allegati: il provvedimento di archiviazione del G.I.P. unitamente all'atto che ha dato origine al procedimento; l'ordinanza di rinvio a giudizio del G.U.P.; l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare; la sentenza con cui è stato definito il processo nei confronti del magistrato ...".

Vi è da chiedersi quale sia l'ampiezza che l'art. 11 c.p.p. intenda conferire – ai propri fini – alla qualifica di “magistrato”. Ed anche, quale sia l'ampiezza – più in generale – della competenza speciale introdotta da tale norma.

Sotto il primo profilo, è assunto costante nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la disciplina stabilita dall'art. 11 c.p.p. ha natura eccezionale, limitata alle ipotesi in cui un magistrato assuma la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

Ciò conduce, ad esempio, ad escludere margini di applicabilità di tale criterio di competenza nella fase esecutiva della pena, dovendosene limitare l'operatività alla fase della cognizione²³.

Per quanto di rilievo *in parte qua*, deve intendersi quale magistrato soltanto quello ordinario, con esclusione pertanto dei giudici tributari – che sono giudici speciali²⁴.

E tuttavia, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la regola di cui all'art. 11 c.p.p. si applica anche ai magistrati onorari il cui incarico sia connotato dalla stabilità, intesa come continuità riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo: tale caratteristica, infatti, radica il magistrato onorario istituzionalmente nel territorio di riferimento e lo renderebbe potenziale referente – laddove non operasse il criterio speciale – di un non imparziale esercizio della giurisdizione²⁵. L'attuale regime di proroghe riservato ai magistrati onorari rende tale principio di pressochè uniforme applicabilità.

Ad un tempo, la medesima disciplina speciale si applica anche agli esperti che compongono il Tribunale di Sorveglianza²⁶.

Sotto il secondo profilo, meritano rilievo alcuni principi.

In primo luogo, è relativamente recente il mutamento di orientamento della Suprema Corte relativo alla – un tempo affermata – *perpetuatio competentiae*. Tale principio sanciva l'irrilevanza (per la posizione dell'*extraneus*) della circostanza che il procedimento originariamente incardinato *ex art. 11 c. 1 c.p.p.* – la cui pendenza andava a determinare lo spostamento della competenza in ordine a fatti connessi *ex art. 11 c. 3 c.p.p.* – venisse successivamente archiviato: nei confronti della persona diversa dal magistrato, in ipotesi coindagata, pur a fronte della avvenuta archiviazione della posizione del magistrato, avrebbe continuato ad operare il criterio di individuazione dell'autorità competente di cui all'art. 11 c.p.p.²⁷.

La Suprema Corte, con pronuncia num. 13296/2014 (Sez. II; relatore Lombardo; Rv. 259559) ha tuttavia riconsiderato i principi ermeneutici, sino a quel momento affermati e concernenti l'interpretazione dell'art. 11 c. 3 c.p.p., ed ha stabilito che: “*Ai fini della determinazione della competenza relativa a procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, si applicano le regole ordinarie, e non invece la disposizione di cui all'art. 11, comma terzo, cod. proc. pen., quando il procedimento connesso è ancora in fase di indagini e quello*

²³ *Ex multis*, Cass. Pen., Sez. I, 25387/2019; Cass. Pen., Sez. I, 55084/2016.

²⁴ Cass. Pen., Sez. VI, 46616/2016.

²⁵ Cass. Pen. Sez. V, 18110/2018.

²⁶ Cass. Pen., Sez. I, 16713 del 2008.

²⁷ Così, ad esempio, Cass. Pen., Sez. I, 6786/05.

relativo ad appartenenti all'ordine giudiziario è stato definito con archiviazione, perché tale vicenda determina il venir meno del rapporto di connessione"²⁸.

In secondo luogo – ed il dato merita sottolineatura – la sussistenza di una causa di connessione tra più fatti – alcuni dei quali contestati in concorso con un magistrato – attribuisce al giudice cui spetta la cognizione dei reati ascritti al magistrato anche la competenza per le imputazioni riguardanti esclusivamente altri indagati, in forza della previsione di cui all'art. 11 c. 3 c.p.p.²⁹. Non può sfuggire la poderosa forza di trascinarsi del criterio speciale di competenza, soprattutto (ma non soltanto) a fronte di ipotesi associative.

5. L'archiviazione del modello 21 senza attività di indagine.

Riconosciuta la propria competenza, il pubblico ministero dovrà assumere le proprie determinazioni in ordine allo sviluppo degli accertamenti.

E dovrà farlo seguendo due direttrici apparentemente confliggenti tra loro: la celerità e la ponderazione.

La celerità è requisito che si impone per le medesime ragioni fondanti la delicatezza peculiare del procedimento. La vittima – se vittima per davvero – patisce due volte una eventuale giustizia ritardata, poiché il *vulnus* subito per mano dell'autorità giudiziaria tramite condotta attiva si somma *quoad effectum* al successivo *vulnus* recato dalla risposta lenta fornita dal titolare delle indagini *ex art. 11 c.p.p.*

Il magistrato che si trovi ingiustamente accusato subisce, per parte sua, le conseguenze negative di ordine disciplinare e professionale che scaturiscono dalla semplice iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Il pubblico ministero dovrà pertanto dedicare immediatamente la propria attenzione al procedimento. Sotto tale profilo, peraltro, i progetti organizzativi degli Uffici di Procura, ordinariamente, non mancano di individuare, tra i procedimenti a trattazione prioritaria³⁰, proprio quelli iscritti ai sensi dell'art. 11 c.p.p.

Alla celerità dovrà, tuttavia, associarsi la ponderazione.

In realtà, le due virtù entrano solo apparentemente in conflitto. Semplicemente, il vaglio solerte dell'esposto dovrà, infatti, condurre verso una pianificazione non precipitosa delle acquisizioni investigative.

²⁸ Nello stesso senso Cass. Pen., Sez. I, 21729/2018.

²⁹ Cass. Pen., Sez. VI, 46244/2012.

³⁰ Anche in assenza di previsioni specifiche da parte dei singoli progetti organizzativi, come evidenziato da F. DAL CANTO, *Lezioni di ordinamento giudiziario*, Torino 2018, p. 200, soccorrono disposizioni di portata generale che possono fondare le scelte delle singole Procure: "... Tra le norme alle quali è possibile fare riferimento per definire meccanismi in tema di criteri di priorità, pur non essendo le stesse rivolte direttamente alla soluzione di tale problema, vi sono l'art. 227 del d. lgs. n. 51/1998 (cd. riforma del giudice unico) e l'art. 132 bis disp. att. c.p.p. ... La prima disposizione detta una serie di criteri per la formazione dei ruoli d'udienza e per la trattazione dei processi dinanzi al giudice penale, quali la gravità e la concreta offensività del reato, il pregiudizio derivante dall'eventuale ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, infine l'interesse della persona offesa ...".

L'assunto non è così scontato come sembri. Non di rado, un esposto – soprattutto se strutturato in forma chiara, consequenziale e, per così dire, suggestiva – potrebbe indurre il pubblico ministero alla formazione di un convincimento *in malam partem* non ancora sostenuto da sufficienti riscontri. Da ciò, il rischio di emettere deleghe e direttive di indagine non sufficientemente stratificate, e persino troppo ampie nel contenuto rispetto all'oggetto dell'analisi. L'effetto potrebbe condurre verso una manifestazione intempestiva dell'attività di indagine in corso (una *discovery* anticipata sui referenti obiettivi di interesse investigativo); o verso una acquisizione magmatica di dati inconferenti o sovrabbondanti – assunti senza un vero obiettivo di indagine – con effetti persino devastanti sulla proficuità della successiva analisi; o ancora, verso una omessa delimitazione dei profili realmente conferenti a fronte – non di rado – di segnalazioni e denunce estese a plurime asserite criticità.

Al contrario, un'analisi orientata alla logica dei cerchi concentrici è sempre foriera di valutazioni investigative adeguate. L'esposto veicola, nella maggior parte dei casi, una sorta di macro-area problematica. Il pubblico ministero dovrà, in primo luogo, idealmente frammentare questa macro-area per definire gli esatti confini dei propri obiettivi probatori. Ciò non significa “desertificare” la prova, perdendo di vista il quadro di insieme, che non deve sfuggire all'inquirente. Ma, al contrario, significa rifuggire dalle suggestioni di una rappresentazione complessiva che sia destinata a non reggere dinanzi all'esigenza di provare specifiche “patologie” nell'operato del magistrato indagato.

Il primo vaglio analitico non potrà che avere ad oggetto, ancora una volta, l'esposto della persona offesa. Esclusane – all'atto dell'iscrizione “a noti” – la riconduzione nel novero dei meri veicoli di sospetto, la denuncia dovrà essere vagliata con scrupolo, perché è da essa che dovranno essere desunti gli (originari) temi di prova. Non di rado, la persona offesa – quasi sempre priva di cognizioni tecniche – descrive un percorso processuale (o procedimentale) con un narrato affetto da vizi opposti: o incentrato sul (non gradito) risultato del procedimento, con meri accenni alle ipotetiche anomalie endoprocedimentali; o foriero di plurimi sospetti su minute porzioni dell'agire del magistrato (alle volte, persino sulle espressioni del viso). In entrambi i casi, il p.m. titolare delle indagini rischia – o per dispersione, o per *information overload* – di non focalizzare la propria attenzione su quelle singole circostanze che potrebbero realmente costituire l'*in sé* di una condotta ipoteticamente illecita.

Non è contraddittorio con le premesse sin qui condotte ipotizzare che il pubblico ministero titolare dell'indagine, dopo l'attento vaglio dell'esposto, possa determinarsi per una richiesta di archiviazione immediata, reputando superflui ulteriori approfondimenti.

Come detto, infatti, l'iscrizione del magistrato nel registro degli indagati richiede il superamento di una prima soglia valutativa, ossia quella del mero sospetto.

Nulla esclude di ipotizzare, tuttavia, che doglianze circostanziate – foriere di una doverosa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. – si palesino, per converso, inidonee a fondare l'esercizio dell'azione penale se messe a confronto con l'onere della prova, in certi casi poderoso, che grava sull'organo di accusa.

Si pensi ai requisiti richiesti dall'art. 323 cp per la configurazione del delitto di abuso d'ufficio. Nessuno potrà mettere in discussione la decisione del pubblico

ministero titolare dell'indagine di iscrivere un collega, laddove l'esponente dimostri documentalmente – ad esempio – una violazione del dovere di astensione da parte del magistrato poi indagato. E tuttavia, nessuno potrà allo stesso modo obiettare alcunchè dinanzi ad una richiesta di archiviazione avanzata senza ulteriori approfondimenti istruttori, laddove appaia evidente (a fronte dell'esito del procedimento cui l'esponente è stato sottoposto) l'insussistenza del requisito della doppia ingiustizia.

O ancora, non vi sarà ragione per ritardare la richiesta di archiviazione laddove il denunciante lamenti – secondo un rispettabile punto di vista soggettivo – un contegno omissivo del magistrato referente di indagine, ma l'analisi degli atti prodotti dallo stesso denunciante permetta di apprezzare una modalità operativa, per quanto protratta nel tempo, non abnorme e soprattutto non incomprensibile (anche solo, avuto riguardo al carico di lavoro gravante su un determinato Ufficio).

Non pare inappropriata nemmeno la richiesta di archiviazione che muova dall'assenza di allegazioni, da parte della persona offesa, in ordine a requisiti strutturali del reato. Ad esempio, a nulla conduce – nemmeno in un'ottica prospettica – un lamentato ritardo attribuito alla responsabilità di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, se (il pensiero va sempre ai requisiti strutturali del reato di cui all'art. 323 cp) il denunciante non consegna al p.m. titolare dell'indagine degli elementi atti a legittimare degli approfondimenti concernenti l'intenzionalità del ritardo. In taluni casi, tale intenzionalità non è nemmeno ipotizzata, nemmeno pronunciata. In altri casi, è – spesso in via implicita – ricondotta a forme complottistiche (dalla consistenza – già al primo e più attento vaglio – di una indistinta nebulosa) correlate, nella rappresentazione del denunciante, all'intero Ufficio di appartenenza del magistrato indagato.

6. L'acquisizione di documenti e atti (di altri procedimenti).

Dinanzi ad un esposto che comunichi profili meritevoli di approfondimento – al contrario – sta al pubblico ministero titolare del procedimento dare corso ad un accertamento capillare e non caotico.

Ordinariamente, tale accertamento non potrà che prendere le mosse dall'acquisizione degli atti processuali (o più ampiamente procedimentali) attraverso i quali, in tesi, il magistrato indagato avrebbe commesso il reato ipotizzato.

Sulle modalità di tale acquisizione, è primario il rispetto delle dovute forme.

Il pubblico ministero titolare dell'indagine deve aver ben chiaro un dato: la richiesta di atti procedimentali è una richiesta delicata, che investe le competenze istituzionali e funzionali di due Uffici (quello richiedente, e quello destinatario della richiesta).

La delicatezza della richiesta non può davvero sfuggire, soprattutto laddove essa abbia come oggetto dei provvedimenti coperti da segreto d'indagine (e quindi inseriti in un ulteriore procedimento – che potremmo qualificare “incriminato” – del pubblico ministero). Più in generale, il vaglio investe, in questa fase, l'estrinsecazione dell'esercizio di una funzione centrale nella vita dello Stato. Per ciò solo, ed impregiudicate le valutazioni di merito che potranno essere poi effettuate, gli atti

giudiziari meritano rispetto. Inutile (o quantomeno, inutile dovrebbe essere) ribadire che il rispetto va riservato anche all'Ufficio al quale quegli atti vengono chiesti: atti che impegnano l'intera Procura o l'intero Tribunale, e non solo il magistrato che ne è autore.

Emettere, pertanto, un decreto di perquisizione e sequestro, ed indirizzarlo all'Ufficio Giudiziario presso cui gli atti sono stati formati o comunque giacciono, appare scelta gravemente errata.

Il canale di acquisizione, rispondente ai canoni del buon operare, potrà essere uno soltanto: una missiva, sottoscritta – o quantomeno vistata – dal Procuratore della Repubblica, ed indirizzata al Procuratore dell'Ufficio referente della richiesta, con la quale si richieda che questi voglia disporre la trasmissione di copia degli atti necessari.

La legittimazione di tale modalità operativa si rinviene nell'art. 371 c.p.p., che consente lo scambio di atti ed informazioni tra autorità giudiziarie anche in deroga al divieto di cui all'art. 329 c.p.p., quando ciò è necessario per il compimento delle indagini³¹.

Anche l'oggetto della richiesta dovrà essere quanto più possibile circostanziato: e ciò, ancor prima che per scongiurare defaticanti attività delle già oberate cancellerie (onerate dell'incombenza di copiare gli atti), per garantire l'utilità dell'accertamento. Vale la pena ribadirlo: il pubblico ministero titolare dell'indagine deve avere ben chiaro l'obiettivo investigativo, deve sapere dove voglia condurre la propria analisi. Le acquisizioni "cumulative" hanno effetti molteplici, nessuno dei quali è virtuoso, nel cui novero ciò che c'è da attendersi di meno pernicioso è l'inutilità. Il p.m., quando chiede, deve sapere cosa sta chiedendo. Nulla di ciò potrà avvenire senza uno studio scrupoloso, preliminare, dell'esposto o della denuncia.

Debbono essere fatti salvi, naturalmente, i casi limite, nel cui contesto gli atti processuali appaiano all'evidenza quale corpo del reato – suscettibile, se del caso, di alterazione o distruzione. L'ipotesi più lampante è quella concernente la produzione di atti giudiziari falsi, che in tal caso andranno acquisiti, peraltro, in originale. Ben chiaro è come, peraltro – ed a conferma della necessaria ponderazione valutativa che deve connotare lo sviluppo dell'indagine – sia pressochè impossibile che la falsità dell'atto risulti assumibile, con rassicurante grado di certezza, in forza del solo incedere argomentativo dell'esposto.

7. L'interrogatorio dell'indagato.

L'interrogatorio è un atto dalla natura ibrida: è, ad un tempo, atto di indagine ed atto di difesa³².

³¹ Sul punto, F. MINISCI, C. CURRELI, *op. cit.*, p. 149 ss.

³² Chiarisce A. LEOPIZZI, *op. cit.*, p. 401: "... La stessa natura dell'interrogatorio è sfumata. Da un lato, esso ha essenzialmente la funzione di un mezzo di difesa dell'indagato, così posto in grado di fornire agli inquirenti la propria versione e di chiarire i fatti secondo il proprio punto di vista ... Dall'altro, resta pur sempre uno strumento di indagine, diretto ad ottenere la confessione dell'indagato e in genere ogni contributo informativo utile per l'accertamento dei fatti e l'individuazione di tutti i responsabili ...".

Ordinariamente, nei procedimenti iscritti *ex art. 11 c.p.p.*, tale natura trova una sorta di sublimazione. Il p.m. che procede, infatti, emette un invito a presentarsi all'indirizzo del collega indagato (solo) quando constatata che la lettura degli atti acquisiti non vale a dipanare tutti i dubbi sulla regolarità del procedimento. In tal modo, fornisce all'indagato la possibilità di spiegare ciò che si assume come non altrimenti comprensibile. E, al tempo stesso, opta per l'unico strumento di acquisizione al procedimento di una – a questo punto, definitiva – inspiegabilità eventuale delle anomalie rilevate.

Facendo un passo indietro, va detto in primo luogo che la scelta di sottoporre ad interrogatorio un magistrato non può essere assunta – quasi ovvio a dirsi – con leggerezza.

L'interrogatorio è atto gravoso per chiunque lo subisca.

Se ad essere invitato a presentarsi è un magistrato, si ripropone in tutta la sua drammaticità l'esigenza ulteriore di non sottoporre a frustrazioni immotivate colui che – fino a contraria dimostrazione – ha agito nell'esercizio di un potere diffuso di rango costituzionale.

È questa la ragione per la quale, di norma, una adeguata ponderazione concernente l'ineluttabilità dell'atto non potrà che fare seguito ad una analisi particolareggiata degli atti procedurali acquisiti.

Non di rado, infatti, la lettura di tali atti permette di comprendere lo sviluppo del procedimento, e di conseguire una spiegazione sostenuta da rassicurante certezza in ordine alle ragioni sottese alle singole determinazioni assunte dal magistrato: ossia, specularmente, consente di apprezzare come fisiologico ciò che ad occhi laici poteva (legittimamente) apparire anomalo.

Può anche darsi che la lettura degli atti, in realtà, non guidi – per la verità – verso rasserenanti profili di integrale fisiologia: ma consegna un quadro, per quanto meno edificante, compatibile, tuttavia, con tratti di disorganizzazione strutturale dell'Ufficio di appartenenza del magistrato; ovvero con un incedere dell'accertamento che – per quanto non spedito – non valichi in negativo le “ordinarie lentezze” che chi lavora in realtà peculiari (di frontiera, come si legge in qualche articolo di stampa) conosce ed a propria volta patisce; o ancora con negligenze che però non si correlano a dati sintomatici di altra natura da cui sia dato desumere un contegno doloso.

Ed allora, la scelta di sottoporre ad interrogatorio il magistrato indagato potrà avere un senso nel momento in cui nulla di quanto sopra elencato si attagli al caso concreto.

In altri termini, l'interrogatorio diviene passaggio ineludibile quando lo studio degli atti consenta di rilevare anomalie gravi ed apparentemente inspiegabili.

Ancor più l'atto si imporrà quando la persona offesa abbia congruamente allegato profili di cointeressenza tra il magistrato ed il soggetto che – in via di fatto – abbia beneficiato dell'assunzione dei provvedimenti anomali.

Ecco pertanto che l'interrogatorio diviene momento di accertamento, poiché, se spiegazione non patologica vi è, essa potrà promanare solo dall'indagato che ha assunto la determinazione divenuta provvedimento. E solo l'indagato, per converso, potrà sancire suo malgrado – non fornendo spiegazioni, o fornendo dei raffazzonati balbettii

– l’irrimediabile inspiegabilità della medesima determinazione. Ad un tempo, l’interrogatorio, in ottica difensiva, diviene sede irrinunciabile per dire ciò che le carte non riescono a dire.

Non esiste un contegno valido una volta per tutte, nel gestire l’interrogatorio di un collega. Può tuttavia prospettarsi, quale atteggiamento mai inidoneo, quello proprio di chi svolge un atto improntando il proprio agire a umana professionalità. E rifuggendo, pertanto, sia da eccessi di confidenza, sia da eccessi di inquisitorio distacco. La confidenza risulterà probabilmente sgradita all’indagato per primo, laddove questi percepisca il momento come frutto di una più complessiva situazione di ingiustizia, di cui il rapporto con chi svolge le indagini è ineliminabile componente. Cosicché, l’inquirente che voglia assumere mal posti atteggiamenti di apparente parificazione tra posizioni in realtà sbilanciate, potrà apparire piuttosto come manifestazione sinistramente kafkiana di un momento di vita – per l’indagato – drammatico e non sempre compreso. La freddezza, per converso, non farà altro che limitare, in capo all’indagato che abbia qualcosa da spiegare, la propensione a rendere estesa ed articolata la spiegazione, a tutto detrimento dell’accertamento, perché potrà essere percepita come chiusura preconcepita (ed a volte, invece, maschera solo la difficoltà relazionale in cui versa lo stesso p.m. titolare del procedimento).

Nella manifestazione della propria professionalità, il p.m. titolare delle indagini potrà condurre l’interrogatorio senza limitare le difese dell’indagato, ma senza dimenticare che è gravato dell’onere di dirigere l’atto: lo studio previo e particolareggiato del procedimento dovrà tradursi nella predisposizione di domande circostanziate, incentrate su ciò che è utile ai fini dell’accertamento, senza indulgere in divagazioni o cedere alla tentazione di pressapochismi a-tecnici.

8. La tutela del magistrato persona offesa: buone prassi degli Uffici... e della persona offesa.

Se la competenza *ex art. 11 c.p.p.* si radica presso un determinato Ufficio di Procura poiché il magistrato assume, questa volta, la veste di persona offesa – o anche di persona danneggiata – dal reato, la portata dell’accertamento assume caratteristiche e complessità peculiari nell’ipotesi in cui, tramite il magistrato, si sia sottoposta ad aggressione la funzione da questi esercitata.

Nobile estrinsecazione della competenza incardinata *ex art. 11 c.p.p.* è proprio la tutela del lavoro dei colleghi, ove, naturalmente, tale lavoro sia rettamente orientato. Con tutti i limiti connaturati alla giustizia umana, è importante che l’Ufficio inquirente percepisca la rilevanza della tutela della funzione del magistrato-persona offesa. Quest’ultimo deve poter lavorare senza temere aggressioni o condizionamenti per il tramite del distorto uso degli strumenti giudiziari ad opera di chi intenda difendersi “dal” processo (e non “nel” processo). E’ in giuoco il sereno esercizio della funzione, nulla di meno. Sereno esercizio che passa attraverso l’assunzione di decisioni, da parte dell’Ufficio inquirente, tempestive ed anche – *ça va sans dire* – coraggiose. Le calunnie a danno dei colleghi vanno riconosciute, correttamente qualificate, iscritte e perseguite: è

la forma più efficace (oltre che fisiologica) di salvaguardia del retto operare del magistrato, ben più pregnante di mille iniziative sindacali e di mille prese di posizione più o meno formali.

Al contempo, il magistrato che sia vittima “casuale” di reati privi di portata lesiva nei confronti della funzione che egli esercita, non deve squalificare se stesso assumendo atteggiamenti ineleganti – o persino petulanti – nei confronti di chi conduce le indagini, dimenticando d’un tratto tutte le complessità e le articolazioni temporali che egli stesso – da magistrato – vive, o ancor peggio pretendendo, con contegno francamente inaccettabile, di sollecitare egli stesso l’interessamento di questa o quella polizia giudiziaria per assumere informazioni sul nome del collega titolare delle indagini, sullo sviluppo delle medesime, sui tempi di accertamento. Fraintendere la nobiltà della funzione, scambiandola per conferimento di guarentigie, significa alimentare quel senso di smarrimento che già pervade i cittadini quando le patologie dei singoli diventano notizia di cronaca, e diffonderne gli effetti perniciosi tra gli addetti ai lavori.

9. Quando la gravità degli indizi “spariglia le carte”: l’indagine sul cd. Sistema Siracusa.

Può accadere che, nel novero delle *notitae criminis*, ve ne sia una che assuma tratti peculiari. E determini un vero e proprio sconvolgimento di ipotetici *vademecum* investigativi ordinari.

Nel settembre del 2016, otto magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Siracusa hanno presentato – presso il competente Ufficio di Procura di Messina – un articolato esposto teso a rappresentare, con ottica unitaria, una pluralità di circostanze obiettivamente “anomale” (*recte*: integranti ipotesi di reato) verificatesi in numerosi procedimenti penali accesi presso l’Ufficio aretuseo, ed accomunate dal reiterato e sistematico coinvolgimento – nell’ambito di quelle che, se considerate singolarmente e non contestualizzate, sarebbero potute apparire come mere disattenzioni o meri errori procedurali – di una pluralità di persone tra cui un magistrato parimenti in servizio presso la Procura di Siracusa (pertanto, un collega degli esponenti) e due avvocati, referenti sistematici dei “centri di interessi” avvantaggiati – in tesi – dai provvedimenti giudiziari viziati.

I magistrati firmatari dell’esposto, da subito ed espressamente, hanno qualificato i rapporti intercorrenti tra il magistrato del pubblico ministero ed i predetti avvocati quale espressione di interessi “sottotraccia” di natura illecita. Ed hanno fornito una descrizione analitica dei procedimenti – per come dagli esponenti conosciuti all’esito di riunioni investigative o di scambi di documentazione – nei quali le anomalie provvedimentali apparivano più evidenti.

I fascicoli gestiti dal magistrato poi sottoposto ad indagini (e, all’esito delle medesime, raggiunto da misura cautelare di massimo rigore) assumevano – già per come descritti in esposto – caratteristiche riconducibili a tre tipologie di genere: fascicoli “specchio”, che il magistrato si auto-assegnava al solo scopo di “monitorare” ulteriori fascicoli di indagine assegnati ad altri, legittimando così la richiesta di copia di atti

versati in fascicoli altrui, o di riunione di procedimenti; ovvero fascicoli “minaccia”, in seno ai quali finivano con l’essere iscritti – con chiara finalità concussiva – soggetti “ostili” agli interessi di alcuni clienti rilevanti degli avvocati coinvolti; o infine fascicoli “sponda”, che venivano tenuti in vita al solo scopo di creare una mera legittimazione formale al conferimento di incarichi consulenziali (spesso, radicalmente inconducibili rispetto a quello che avrebbe dovuto essere l’oggetto dell’indagine), il cui reale scopo risultava essere “servente” rispetto agli interessi coltivati dai clienti degli avvocati coinvolti, nell’ambito di altri procedimenti (penali, civili o amministrativi).

Un evento del genere – peculiare, ma astrattamente non irripetibile – impone di adottare la necessaria prudenza valutativa e non consente di tralasciare i tradizionali strumenti di approfondimento conoscitivo (primo tra tutti, quello derivante dall’acquisizione di tutti gli atti rilevanti) ma, ad un tempo, legittima e suggerisce il ricorso immediato a mezzi di ricerca della prova particolarmente penetranti.

Lo sviluppo degli accertamenti si è pertanto incentrato su alcune scelte operative, sviluppatasi anche – dopo una prima pianificazione complessiva – mediante l’analisi quotidiana dell’evoluzione delle indagini e consistenti principalmente ne:

- l’acquisizione di copia di tutti gli atti relativi alle indagini denunciate come “viziato”: acquisizione effettuata – invariabilmente – per il tramite di una richiesta, nella forma della missiva, indirizzata dall’Ufficio inquirente all’attenzione del Procuratore della Repubblica di Siracusa; ma, in tal caso, affidata alle dirette cure della Polizia Giudiziaria delegata (il G.I.C.O della Guardia di Finanza), che è stata incaricata di consegnare *brevi manu* la missiva al destinatario e di sovrintendere alla formazione ed alla acquisizione immediata delle copie degli atti;
- l’emissione di deleghe all’indirizzo della PG incaricata (G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Messina) finalizzate, principalmente, a rilevare compagini (attuali e storiche) delle società a vario titolo coinvolte nella vicenda, collegamenti tra gli indagati e tali società, movimenti di danaro e incrementi patrimoniali *sine causa* riferibili ai conti correnti del pubblico ufficiale;
- il conferimento di plurimi incarichi di consulenza, tesi a sottoporre a vaglio le consulenze tecniche “sospette” disposte dal pubblico ministero indagato, sotto lo specifico aspetto della eventuale rilevabilità di false rappresentazioni della realtà, di valutazioni che contraddicessero criteri scientifico-ermeneutici indiscussi o indiscutibili ovvero parametri normativamente predeterminati, di premesse valutative contenenti false attestazioni, di esiti valutativi fondati su *leges artis* chiaramente inconferenti rispetto all’oggetto dell’incarico ovvero radicalmente inesistenti;
- l’acquisizione di copia degli atti rilevanti concernenti i procedimenti amministrativi e civili ove le predette consulenze “sospette” erano state utilizzate dal sodalizio;
- l’assunzione di informazioni da parte dei magistrati firmatari dell’esposto e da parte di ulteriori persone informate sui fatti;
- l’attivazione – su autorizzazione del G.i.p. – di intercettazioni telefoniche ed ambientali: queste ultime sono state richieste e concesse anche con riferimento

all'ufficio del magistrato indagato, conferendo *in parte qua*, elementi di riscontro importanti;

- l'attivazione di plurimi coordinamenti investigativi con altri Uffici di Procura, in ragione della collocazione territoriale di alcuni dei "reati-fine" riconducibili, in tesi di accusa, al sodalizio;
- lo svolgimento – per lo più in una fase conclusiva delle indagini ed in costanza di intercettazioni – di perquisizioni (prevalentemente informatiche) e sequestri disposti dall'A. G.: il materiale informatico – acquisito direttamente *in loco* da *computer forensics* in servizio presso la Guardia di Finanza, con modalità di copiatura atte a garantire la conservazione dei reperti (*bit-stream image*) – è stato conferito, in un secondo momento, a consulenti nominati dalla Procura di Messina per l'analisi dei *metadati*.

Nei confronti di alcuni degli originari indagati, i procedimenti incardinati dinanzi al Tribunale di Messina si sono già – in tutto o in parte – conclusi con un'applicazione di pena su richiesta *ex artt. 444 e ss. c.p.p.*

La fase cautelare incidentale si è conclusa con l'irrogazione di complessive diciassette misure cautelari personali custodiali.

10. Il confronto.

Quale che sia lo sviluppo del procedimento iscritto *ex art. 11 c.p.p.*, esso contribuisce all'assunzione, in capo al magistrato inquirente – soprattutto se di giovane età – di alcuni presidi professionali: primo fra tutti, il disincanto. Idealizzare l'attività lavorativa è virtuoso strumento di approccio, ma pericoloso tramite di inadeguatezza per chi debba nutrirsi di distacco e spirito (analitico) critico.

Il confronto con il disincanto non determina necessariamente un cambiamento del carattere. Ma contribuisce alla modifica del comportamento. Quando i miei "uditore" (li chiamo ancora così) manifestano quell'entusiasmo espansivo che avevo anch'io agli inizi, e cercano – senza grandi successi – di contagiarmi con i loro sguardi limpidi nutriti di ambizione e speranza, capisco che sono io ad essere passato – oramai – oltre un confine che prima non comprendevo. Là dove le prospettazioni professionali gioiose ed i lunghi colloqui progettuali cedono sempre più il passo al silenzio.